



Allegato lettera A)

STATUTO

"BENESSERE ANIMALE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016, n. 106, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, un'associazione denominata "Benessere Animale Associazione di Promozione Sociale", con sede legale nel Comune di Spilamberto (MO), in Piazza dei Tintori n. 1, operante senza fini di lucro.

L'Associazione assume la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e può utilizzare la relativa denominazione nonché l'acronimo "APS" esclusivamente a seguito dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio di amministrazione.

L'Associazione può istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze, in Italia o all'estero, con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

L'Associazione opera senza fini di lucro ed ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi del presente statuto.

Art. 2

Scopi e attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:

1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela

degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 - lett. e) del D.Lgs. 117/2017;

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - lett. i) del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. sostenere e promuovere ogni attività nell'ambito della tutela del benessere animale, della conservazione di specie a rischio di estinzione e della biodiversità animale;
2. provvedere alla tutela e alla protezione degli animali domestici e selvatici in condizioni di abbandono, sofferenza o maltrattamento, promuovendo interventi di accoglienza, salvaguardia e benessere degli animali privi di proprietario, nel rispetto dei principi etici e delle normative vigenti;
3. promuovere il rispetto e la tutela degli animali, diffondere la cultura del benessere animale e contrastare ogni forma di abuso, incuria e maltrattamento, con particolare attenzione alle specie esotiche, rispetto alle quali permangono spesso disinformazione e pregiudizi;
4. promuovere l'educazione e la responsabilizzazione delle persone che decidono di prendere un animale da compagnia;
5. promuovere iniziative volte a diffondere la conoscenza dei benefici sociali e psicologici che la vicinanza di un animale da compagnia anche non convenzionale può portare a chi versa in condizioni di solitudine e malattia;
6. prestare, sull'intero territorio nazionale, attività di supporto operativo, organizzativo e logistico a favore di enti pubblici o privati (quali Corpo Forestale, ASL, enti di gestione della fauna selvatica, Centri di recupero), in occasione di sequestri, confische, importazioni, piani di tutela, reinserimento o trasferimento di animali, collaborando con le autorità competenti al fine di favorire la protezione e il benessere animale, nel rispetto delle normative vigenti.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, l'Associazione può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

1. promuovere campagne di sensibilizzazione;



2. organizzare incontri che educino sull'importanza del binomio animale/uomo e mettendo i potenziali proprietari in condizioni di affrontare gli impegni che il possedere un animale comporta;
3. organizzare eventi culturali;
4. promuovere attività educative e di supporto rivolte a famiglie, minori e soggetti fragili, finalizzate alla diffusione della cultura del rispetto degli animali e al miglioramento della relazione uomo-animale;
5. organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre; allacciando rapporti con analoghe associazioni italiane e estere; stabilendo contatti con gli operatori del settore al fine di orientare le scelte editoriali in conformità agli scopi istituzionali;
6. organizzare progetti per l'inclusione dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità, al fine di promuovere una reale integrazione sociale, nonché co-educative coerenti con le finalità associative; svolgere inoltre ogni altra attività non espressamente menzionata nel presente elenco ma ad esso collegata, purché compatibile con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento, nonché compiere ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione, diretta o indiretta, degli scopi istituzionali.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente. La loro individuazione è operata dall'Organo di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In caso di necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 3) eredità, donazione e legati;



- 4) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche iniziative o programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 5) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 6) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con l'Amministrazione pubblica;
- 7) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale, delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nonché da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore
- 8) iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.





Art. 4

Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero complessivo degli associati.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e ne accettano lo statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

Il Consiglio di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con eventuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa oltre il termine dell'anno sociale per il quale la quota è dovuta;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - per comportamenti dolosi;
 - per gravi inadempienze.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio di amministrazione.

La **decadenza** interviene, senza ulteriori formalità oltre l'annotazione sul libro soci, al termine dell'anno sociale in cui si è registrata la morosità senza che questa sia stata sanata, nonostante sollecito anche collettivo.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione tramite raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata) con il preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Il Consiglio di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso, decadenza o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:



[Handwritten signature]

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî; gli associati minorenni esercitano i diritti associativi per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale; il diritto di voto si esercita al raggiungimento della maggiore età;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previo accordo e acollo delle spese relative.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7

Prestazioni dei soci e volontari

L'Associazione per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività dei soci, prestate in forma volontaria, libera e gratuita, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

L'Associazione, in caso di necessità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci che potranno essere retribuiti nei limiti e nelle forme di legge, dietro presentazione di regolare documentazione fiscale, fermo restando che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

afferenti agli scopi statutari dell'Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'Associazione stessa, purché debitamente assicurate.

A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo all'Associazione, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.

Il Consiglio di amministrazione delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e prevedendo i limiti e le modalità dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che hanno operato a titolo volontario per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

I soci e i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o qualora istituito.



L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9

L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

Gli associati minorenni esercitano i diritti associativi per il tramite di chi esercita la responsabilità

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

genitoriale; il diritto di voto si esercita al raggiungimento della maggiore età;

L'**Assemblea viene convocata** dal Presidente del Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Associazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, trasmesso all'indirizzo e-mail o PEC comunicato dall'associato, nonché mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione e/o affissione dell'avviso nei locali in cui si svolgono le attività associative, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è **validamente costituita** in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria

- elegge i componenti del Consiglio di amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri dell'organo di controllo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;



Handwritten signatures and initials on the right margin.

- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio di amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per **modificare lo statuto** occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo **scioglimento dell'Associazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici), e comunque sempre da un numero dispari, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio di amministrazione esclusivamente gli associati.

Il Consiglio di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;



- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- si prodiga per l'esecuzione dei progetti in essere, finalizzati allo svolgimento degli scopi istituzionali e non dell'Associazione, ed è tenuto ad aggiornare gli associati in qualunque momento venga richiesto.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in caso di parità di consiglieri presenti il voto del Presidente vale doppio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 12

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni il Vice-Presidente deve convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13

Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Art.14

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ad esso spettano i compiti previsti dalla legge.

Art. 15

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto tra gli organi dell'Associazione, tra i soci, ovvero tra gli organi e i soci, sarà preliminarmente devoluta a un tentativo di conciliazione, da esperirsi mediante un amichevole conciliatore scelto di comune accordo tra le parti.



Il conciliatore opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura, e dovrà concludere il tentativo di conciliazione entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

L'eventuale accordo raggiunto con l'ausilio del conciliatore avrà efficacia di accordo direttamente concluso tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia potrà essere rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che deciderà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro 30 (trenta) giorni, la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Resta in ogni caso salva la tutela dei diritti inderogabili previsti dalla legge e la possibilità di adire l'autorità giudiziaria competente nei casi consentiti.

Art. 16

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art.17

Rinvio



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le norme in materia di Enti non commerciali.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

ALLEGATO ALL'ATTO N. 325 DEL 27/03/2026

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

